

SI ATTESTA


19 APR. 2011

Che la presente determinazione:

- è stata affissa all'Albo Pretorio il giorno _____ per rimanervi per 15 giorni consecutivi a decorrere da domani (art. 8 del Regolamento Generale);
- è copia conforme all'originale.

Data 19 APR. 2011

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



arit Agenzia Regionale
per l'Informatica e la Telematica

Determinazione n. 56.1

del 19 APR. 2011

Oggetto: Incarico di consulenza legale-amministrativa/ Liquidazione fattura n. 2 del 01.03.2011 (prot. ARIT n. 823/03/5 del 07/03/2011) emessa dall'Avv. Lorenzo Lupo Timini (periodo dicembre- febbraio 2011)

Il giorno 19 APR. 2011 a Tortoreto Lido (Te), nella sede dell'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica,

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

Dott.ssa Lucia Del Grosso, trasferita nei ruoli ARIT con Deliberazione del Direttore Generale n. 387 del 21 luglio 2008 e successiva immissione in possesso nel relativo servizio giusta Deliberazione Direttoriale n. 672 del 03 novembre 2009, ha adottato la seguente Determinazione:

VISTA la deliberazione n. 62 del 19.05.2010 con cui è stato nominato consulente legale ARIT per la durata di 12 mesi a decorrere dal 01.06.2010 l'avv. Lorenzo Lupo Timini con studio legale in Pescara alla via dei Marsi n. 174;

PRESO ATTO che l'art. 8 del contratto di consulenza professionale sottoscritto tra l'ARIT e il predetto professionista stabilisce che "il pagamento del compenso dovuto avverrà a fine trimestre, dietro presentazione di regolare fattura e relazione delle attività svolte nel predetto periodo";

VISTA la relazione rimessa dall'avv. Lorenzo Lupo Timini per l'attività svolta nel periodo dicembre- febbraio 2011 unitamente alla fattura n. 2 del 07.03.2011 per le prestazioni professionali rese in tale periodo recante l'importo di Euro 7.540,00 (settemillacinquecentoquaranta/00) (prot. ARIT n. 823/03/5 del 07/03/2011, Allegato "A");

RISCONTRATA la regolarità della fattura;

RISCONTRATA la regolare esecuzione del servizio svolto;

VISTA la L.R. n. 25/2000 che istituisce l'Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica (ARIT);

VISTO il Regolamento dell'ARIT approvato con Delibera della Giunta Regionale n. 694 del 25.07.2001 e ss.mm.;

D E T E R M I N A

1. **di dichiarare** che la premessa forma parte integrante e sostanziale del presente provvedimento costituendone anche motivazione e presupposto;
2. **di liquidare e pagare** all'avv. Lorenzo Lupo Timini, con studio legale in Pescara alla via dei Marsi n. 174, la somma pari ad Euro 7.540,00 (settemillacinquecentoquaranta/00), in riferimento alla fattura n. 2 del 07.03.2011(prot. ARIT n. 823/03/5 del 07/03/2011);

3. **di porre** quale riferimento contabile della spesa il capitolo 170 "Compensi, onorari e rimborsi per incarichi speciali e per la consulenza di esperti" di cui € 2.540,00 riportato in conto residui del bilancio del corrente anno ed € 5.000,00 nel bilancio di previsione del corrente anno;
4. **di dare atto** che l'Allegato "A" costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

1105 .89A 2.1

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO

(Dott.ssa Lucia Del Grosso)



1105 .89A 2.1

1105 .89A 2.1



ALLEGATO alla deliberazione n. 56 del 19 APR. 2011

AU. "A"

A.R.I.T. Abruzzo				
Anno	Titolo	Classe	Fasc.	Arrivo
2011	03	5		
Prod. n.		823	07/03/2011	

Avv. Lorenzo Lupo Timini
Via dei Marsi n. 174
65127 - Pescara
Cod. fisc: LPTLNZ69S27G482Q
Part. IVA: 01584260689

Fattura numero: 00002 del 01.03.2011

Oggetto: per prestazioni professionali relative al contratto di consulenza legale del 1.6.2010, trimestre dicembre-febbraio 2011.

Intestatario: A.R.I.T. Agenzia Regionale per l'Informatica e la Telematica
Indirizzo: Via Napoli, 4
CAP / Città: 64019 Tortoreto Lido (TE)
C.f./P. IVA: 91022630676

Totale diritti, onerari e spese imponibili:	6.009,62
Rimborso spese generali (12,50%):	0
Totale competenze:	6.009,62
Cassa prev. (4%):	240,38
Totale imponibile:	6.250,00
I.V.A. (20%):	1.250,00
Spese escluse dall'imponibile:	40,00
Totale	7.540,00

Dal totale fattura vanno detratti € 1.201,92 a titolo di ritenuta d'acconto (20% di 6.009,62). La somma da pagare è, quindi, di € 6.338,08. La ritenuta deve essere versata nei termini di legge.

Avv. Lorenzo Lupo Timini

Appoggio Bancario: Banca Popolare di Ancona Spa, Filiale di Pescara 3/867, ABI 5308, CAB 15402, C/C 225, codice IBAN IT26X0530815405000000020225, intestato ad Avv. Lorenzo Lupo Timini.

Pescara, li 01.03.2011

Raccomandata ar

Spett.le
A.R.I.T.
Via Napoli n. 4
64018 Tortoreto Lido (TE)

Oggetto: Relazione trimestrale relativa all'attività svolta nel periodo dicembre 2010/ febbraio 2011 nell'ambito del rapporto di consulenza giuridica ai sensi del contratto stipulato in data 01.06.2010.

Essendosi concluso il terzo trimestre di attività svolta nell'ambito del rapporto di consulenza giuridica ai sensi del contratto stipulato in data 01.06.2010, con la presente mi pregio relazionarVi sulle predette attività.

Per questione di ordine sistematico queste verranno trattate e descritte analiticamente in relazione a ciascun caso, stragiudiziale o giudiziale, sottoposto alla mia attenzione.

1. Conclusione procedimento di stabilizzazione del personale precario ai sensi della DGR n. 38 del 21.01.2008, con relativi provvedimenti di assunzione.

In relazione alla suesposta questione, nel trimestre di riferimento, si è avuto modo di trattare la delicata questione delle procedure di stabilizzazione compiute nell'anno 2008 da parte dell'ARIT. La prima valutazione di natura giuridica compiuta ha riguardato l'esame della DGR n. 939 del 29.11.2010 emessa su richiesta dell'ARIT ai sensi dell'art. 26 della L.R. 6/09.

In relazione a detta delibera, lo scrivente ha provveduto a redigere un parere che si torna a trasmettere in copia.

La attività di consulenza legale ha avuto ad oggetto tutto il procedimento amministrativo atto alla predisposizione delle assunzioni di n. 15 lavoratori, reperiti attraverso la procedura di stabilizzazione compiuta ai sensi della DGR n. 38 del 21.1.08.

Si è pertanto fornito un costante supporto, anche con l'assidua presenza in Agenzia, alla predisposizione della Deliberazione direttoriale ARIT di recepimento della DGR n. 939 del 29.11.10, alla successiva deliberazione direttoriale n. 128 del 1.12.10 di autorizzazione alle assunzioni di n. 15 lavoratori, alla successiva deliberazione di risoluzione anticipata dei rapporti di co.co.co. per i collaboratori per i quali si doveva procedere all'assunzione, alla predisposizione delle lettere di recesso, di invito alla chiamata all'assunzione, alla predisposizione dei singoli contratti di lavoro.

2. ARIT / ALMAVIVA

In relazione alla suesposta controversia, si è proceduto alla redazione e deposito presso il TAR Abruzzo, Sezione di L'Aquila, della costituzione di nuovo procuratore che si torna a trasmettere.

3. Procedura ex art. 26 della L.R. 6/09 per assunzione lavoratori a tempo determinato.

In relazione alla situazione del personale, l'attività di consulenza si è sviluppata, all'inizio dell'anno 2011, con la predisposizione di una nuova richiesta inoltrata alla Regione Abruzzo per l'autorizzazione all'assunzione di lavoratori a tempo determinato per i progetti in essere in Agenzia e per gli ulteriori assegnati dalla Regione Abruzzo.

Si è proceduto ad una attenta disamina della deliberazione della Giunta Regionale d'Abruzzo di risposta e si redatto un parere integrativo sull'applicazione dell'art. 26 della L.R. 6/09, che in questa sede si torna a trasmettere.

Si è proceduto a fornire il supporto di consulenza giuridico per la predisposizione della deliberazione direttoriale di assunzione del personale a tempo determinato e tutti i successivi atti volti al consacrimento negoziale con i lavoratori.

Infine, si segnala che lo scrivente consulente ha collaborato con le strutture dirigenziali e con il personale dell'ARIT in merito ai fattori di criticità riscontrati nell'ambito del progetto CADRA, con le numerose comunicazioni sia al SIR che al RTI aggiudicatario della gara. Su tale progetto, si sono svolte numerose riunioni in Agenzia al fine di valutare gli aspetti critici di detto progetto.


Si segnala un ampio carteggio, già debitamente trasmesso, in relazione alla richiesta di corresponsione di somme fatturate da Quanta Spa all'ARIT per il pagamento dei cd. rinnovi ed adeguamenti contrattuali del personale interinale utilizzato da ARIT.

In dette comunicazioni inviate personalmente dal sottoscritto procuratore, in qualità di nominato consulente ARIT, al procuratore della Quanta Spa si è segnalata la posizione dell'ARIT anche in virtù delle decisioni adottate dal Tribunale di Chieti, Sezione distaccata di Ortona, in relazione alla controversia conclusasi favorevolmente in primo grado fra ARIT e Quanta Spa.

In virtù delle disposizioni contrattuali in essere, trasmetto altresì la fattura n. 02/11 per il trimestre di riferimento.

Cordiali saluti.

Avv. Lorenzo Lupo Timini



All: c.s.

STUDIO LEGALE
AVV. LORENZO LUPO TIMINI

Via dei Marsi n. 174
65127 Pescara
Tel. 085.66212 – Fax 085.68388

Pescara, li 02.12.2010

Comunicazione via fax al n. 0861.7710112
N. 2 pagine compresa la presente

Spett.le
A.R.I.T.
Via Napoli n. 4
64018 Tortoreto Lido (TE)

Oggetto: Nota sull'autorizzazione della Giunta Regionale n. 939 del 29.11.10

In riferimento alla trasmessa DGR n. 939 del 29.11.10 avente ad oggetto: "Agenzia ARIT: autorizzazione adozione nuova dotazione organica e piano delle assunzioni anno 2010", mi consta rilevare quanto segue.

In ossequio ai doveri sanciti dall'art. 26, comma 3°, della Legge Regionale Abruzzo n. 6/09, l'ARIT ha correttamente trasmesso alla Giunta Regionale, per il tramite delle Direzioni di riferimento, gli atti relativi alla definizione delle dotazioni organiche e alla programmazione triennale delle assunzioni, nonché le richieste relative all'instaurazione di rapporti di lavoro flessibili e/o atipici.

Sempre in ossequio a quanto stabilito dalla suddetta norma, al comma 4° è stabilito che "La Giunta Regionale, nell'ambito dei propri poteri di controllo e vigilanza, previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio e del rispetto delle regole del patto di stabilità interno degli enti interessati e in armonia con i principi stabiliti dalle leggi nazionali, autorizza la definizione delle dotazioni organiche ed i relativi piani di assunzione, nonché le richieste di utilizzazione delle altre forme di lavoro flessibili e/o atipici".

Nelle premesse del deliberato è difatti richiamato il succitato art. 26 della L.R. n. 6/09.

E d'altronde la stessa Circolare n. 1 del 1.7.09 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo a stabilire che il regime delle autorizzazioni previsto dall'art. 26 della L.R. n. 6/09 riguarda la definizione delle piante organiche, la programmazione triennale delle assunzioni e l'instaurazione di rapporti di lavoro flessibili e/o atipici.

La norma in commento non dispone di autorizzazioni parziali ma fa riferimento in modo diretto alla "la definizione delle dotazioni organiche ed i relativi piani di assunzione", richiamando pertanto quanto è disposto nel comma 3° dell'art. 26, ossia i piani di assunzione definiti nella programmazione triennale.

E' competenza della Giunta Regionale, per quanto disposto dalla Circolare n. 1 del 1.7.09 del Presidente della Giunta Regionale d'Abruzzo promuovere, in caso di richiesta di autorizzazioni riguardanti l'assunzione di dipendenti a tempo indeterminato, le necessarie procedure di mobilità tra il personale in servizio presso gli enti ed organismi della Regione soggetti al riordino.

Da quanto premesso, sembra doveroso rilevare che l'autorizzazione del solo piano di assunzione del 2010 debba estendersi anche alla programmazione triennale delle assunzioni ed alla instaurazione di rapporti di lavoro flessibili e/o atipici così come presentati dall'ARIT con la deliberazione n. 122 del 22.11.10 proprio perché non prevista normativamente la possibilità di deliberare una autorizzazione parziale.

Inoltre, la assenza nella DGR in commento di un rigetto o di un formale atto di disapprovazione del piano triennale di fabbisogno conduce a ritenere la sua implicita autorizzazione.

Corre l'obbligo evidenziare che l'autorizzazione del piano di assunzioni per l'anno 2010 condizionata alla sussistenza della copertura finanziaria non appare strettamente conforme al dettame della legge in quanto l'autorizzazione ex art. 26 della L.R. n. 6/09 dovrebbe essere disposta dalla Giunta Regionale, nell'ambito dei propri poteri di controllo e vigilanza, **previa verifica delle compatibilità finanziarie e di bilancio** e del rispetto delle regole del patto di stabilità interno degli enti interessati e in armonia con i principi stabiliti dalle leggi nazionali.

In tutti i modi, la predetta deliberazione di autorizzazione sembra di fatto consentire all'ARIT di procedere alle assunzioni previste nel 2010 secondo il piano da essa formulato ed inviato alla Giunta Regionale per l'ottenimento dell'autorizzazione quale condizione necessaria per le assunzioni.

Resto a disposizioni per chiarimenti.
Distinti saluti.

Avv. Lorenzo Lupo Timini

Parere

In relazione al parere del 12.11.2010, debitamente trasmesso, mi è stato richiesto di approfondire l'ambito applicativo dell'art. 26, 6° comma, della L.R. 6/09, disciplinante *"Le disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011"*, così come novellato dall'art. 24 della L.R. 1/10.

Appare necessario, al fine dell'espletamento di una adeguata analisi, trascrivere, ancora un volta, il testo integrale di detta disposizione normativa, unitamente al precedente comma 5 *ter*, in essa richiamato.

L'aggiunto comma 5 *ter* dell'art. 26 della L.R. 6/09, come ampliato dall'art. 24 della L.R. 1/10, così recita: *"E' fatto divieto alle agenzie, enti ed aziende di cui al comma 1, di procedere all'assunzione di personale a seguito di pubblici concorsi indetti e definiti in carenza della verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali del fabbisogno di personale di cui al comma 1 dell'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 ed in difformità da quanto previsto dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001"*.

Il successivo comma 6 così recita: *"Sono nulle le procedure concorsuali in atto o già definite e non rientranti nelle ipotesi di cui ai commi 5, 5 bis e 5 ter"*.

Come già evidenziato nel precedente parere del 12.11.2010, si ribadisce che il citato comma 6° dell'art. 26 della L.R. 6/09 è apparso disarmonico rispetto ai precedenti commi, e, pertanto, e si è tentato di fornirne una interpretazione dello stesso presumendo la volontà del legislatore attraverso una analisi generale di tutto l'articolo in commento.

Si è avvertita l'esigenza di affrontare preliminarmente l'interpretazione del comma 5 *ter* e si è giunti alla conclusione che l'intento del legislatore

regionale, espresso nel predetto comma dell'art. 26 della L.R. 6/09, fosse quello di costituire un ostacolo di portata normativa all'assunzione di personale reclutato a seguito di concorsi indetti e definiti in carenza della verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali del fabbisogno di personale di cui al comma 1 dell'art. 39 della Legge 27.12.1997 n. 449 ed in difformità da quanto previsto dagli artt. 30 e 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

Il su citato comma 5 *ter* a parere dello scrivente non lascia margini di dubbio interpretativi.

Quindi, ricorrendo congiuntamente le ipotesi della carenza di verifica delle compatibilità finanziarie dei piani triennali di fabbisogno di personale ai sensi dell'art. 39, comma 1°, della L. 449/97 e contestuale violazione delle procedure di mobilità così come disciplinate dagli artt. 30 e 34 bis del Dlg. 165/2001, la disposizione di legge dispone il divieto di assunzione.

Anche la portata applicativa di detta norma appare lineare. Si incorre in violazione di legge qualora, sussistendo i presupposti citati dalla norma in commento, si proceda comunque all'assunzione di personale.

Il successivo comma 6°, nel prevedere la nullità come sanzione da disporsi nei confronti delle procedure concorsuali in atto o già definite, esclude correttamente quelle rientranti nell'ipotesi di cui al comma 5 (assunzioni inserite nei programmi di stabilizzazione già definiti per il personale con contratto a tempo determinato in possesso dei requisiti previsti dalle vigenti norme statali) mentre con riferimento alle procedure concorsuali di cui ai commi 5 *bis* e 5 *ter*, non si comprende la *ratio* della loro esclusione.

Come già ampiamente argomentato nel precedente parere del 12.11.10, la locuzione "non" appare chiaramente mal posta nell'impianto della *ratio legis*

dinanzi descritta.

Data per assodata la *voluntas legislatoris* di sanzionare alcune procedure concorsuali atte al reclutamento del personale, appare evidente che l'espressione "non rientrante" utilizzata dal comma 6° appare quindi inesatta vieppiù in posizione antinomica rispetto alla intrinseca finalità dell'intero impianto normativo dell'articolo di legge in commento.

Volendosi attenere al mero contenuto letterale della disposizione normativa si dovrebbe sussumere invece che il legislatore regionale intenda paradossalmente disporre la nullità di tutte le procedure concorsuali eccezion fatta di quelle per le quali ha precedentemente disposto il divieto di assunzione.

L'impostazione interpretativa sostenuta nel parere del 12.11.2010 appare l'unica plausibile, sebbene non strettamente collimante con il dettame letterale della disposizione in esame.

Si ravvisa a tal proposito che il Servizio Qualità della Legislazione e Studi della Direzione Affari della Presidenza e Legislativi del Consiglio Regionale d'Abruzzo con parere del 23.12.2010, meramente collaborativo, sprovvisto di rilevanza per l'esterno, fornito al Presidente della V Commissione Consiliare, ha rilevato le medesime identiche criticità dianzi descritte, segno evidente di una manifesta difficoltà interpretativa ed applicativa del comma 6° dell'articolo di legge in commento.

E' corretto, pertanto, ritenere, anche alla luce del predetto autorevole parere, che il descritto contrasto del citato comma 6° con i precedenti commi 5 *bis* e 5 *ter* pone seri problemi sulla concreta applicabilità della disposizione normativa.

Difatti, a parere dello scrivente, la descritta contraddittorietà e difficoltà interpretativa della norma in commento si riverbera, di tutta evidenza, sulla sua

concreta applicazione in quanto l'eventuale declaratoria di nullità delle procedure concorsuali, per le quali vengano astrattamente riscontrati i presupposti indicati al comma 5 *ter*, troverebbe fertile terreno in una legittima impugnativa da parte degli interessati, i quali potrebbero, a mio parere a ragione, invocare l'applicazione del comma 6° dell'art. 26 della L.R. 6/09 secondo il suo tenore letterale ed ottenere, in tal modo, l'annullamento della declaratoria di nullità delle procedure per violazione dello stesso art. 26, comma 6°.

Il suesposto doveroso approfondimento, unitamente agli univoci aspetti critici della norma in commento, generano di certo minor sicurezza ed inoppugnabilità in relazione all'assunto sostenuto nel precedente parere del 12.11.10 che le procedure concorsuali definite dell'ARIT risultino colpite, *ope legis*, dalla speciale sanzione di nullità.

In conclusione si ritiene che non possa operare automaticamente la nullità delle procedure concorsuali avviate dall'ARIT in relazione a quanto disposto dall'art. 26, comma 6°, della L.R. 6/09.

Per quanto riguarda invece l'opportunità di procedersi ad un'azione di autotutela da parte dell'ARIT in merito alle citate procedure concorsuali, al fine di evitare inutili ripetizioni, si richiamano i pareri già forniti a tal riguardo, a mezzo dei quali si è suggerito, in via prudenziale, di non ricorrere all'azione di annullamento in autotutela non essendo univoche le violazioni denunciate dagli organi ispettivi.

Si ritiene utile, infine, evidenziare che il divieto disposto dal comma 5 *ter* dell'articolo di legge in commento, non possa trovare *stictu sensu* applicazione alle procedure concorsuali effettuate dall'ARIT nel 2008.

Studio Legale
Avv. LORENZO LUPO TIMINI
Via dei Marsi n. 174
Tel. 08566212 - Fax 08568388
email: lupotimini@hotmail.com
65127 PESCARA

Difatti, seppur in relazione alle summenzionate procedure concorsuali, volesse ritenersi astrattamente sussistente il requisito della omessa preventiva verifica delle compatibilità finanziarie al piano triennale di fabbisogno di personale, previsto dall'art. 39 della L. 449/97, va evidenziato tuttavia che la stessa procedura aveva previsto nel bando, quale condizione per le assunzioni, non meramente potestativa e quindi legittimamente apponibile, la sussistenza dei mezzi finanziari assegnati da parte della Regione.

Tuttavia, il requisito che si ritiene non sia riscontrabile nell'ambito delle procedure concorsuali espletate dall'ARIT attiene alle violazioni degli artt. 30 e 34 *bis* del Dlg. 165/2001.

Come già evidenziato, le risposte negative pervenute dalle amministrazioni di competenza hanno prodotto un effetto sanante del vizio meramente formale in cui era incorsa l'ARIT nell'espletamento della procedura.

Inoltre il bando pubblicato conteneva l'esplicito richiamo agli effetti dell'art. 34 *bis* del Dlg. 165/2001, richiamo inserito anch'esso quale situazione giuridica condizionante l'assunzione del vincitore per effetto della quale si sarebbe dovuto procedere alla revoca di diritto dei posti eventualmente coperti attraverso la procedura di mobilità prescritta dalla legge.

A parere dello scrivente pertanto non ricorrendo la violazione dell'art. 34 *bis* del Dlg. 165/2001, il divieto di assunzione prescritto dal citato comma 5 ter dell'art. 26 della L.R. 6/09 non dovrebbe essere operante.

Nell'augurio di aver espletato il mio compito in maniera esaustiva, resto a disposizione per eventuali chiarimenti.

Pescara, li 03.02.2011

Avv. Lorenzo Lupo Timini